

DODICESIMA COMMISSIONE

Attribuzione alla Seconda Commissione consiliare delle competenze in ordine alle situazioni di incompatibilità derivante da "stabile convivenza"

(Delibera del 20 gennaio 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 gennaio 1999, ha adottato la seguente deliberazione:

"Il 17.2.97 un componente del precedente Consiglio inviava una nota al Comitato di Presidenza, nella quale rappresentava che la tabella A allegata al regolamento interno, concernente le attribuzioni delle commissioni consiliari, assegnava alla competenza della seconda commissione "l'accertamento dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 nonché di eventuali situazioni di incompatibilità originate dal rapporto di coniugio e relative procedure ai sensi dell' art. 2 R.d.Lg. 31 maggio 1946 n. 511"; le incompatibilità derivanti da convivenza more uxorio, venivano invece assegnate, secondo la prassi interpretativa, alla prima commissione in quanto competente per le procedure ex art. 2 L.G.

Si sottolineava la conseguente incongrua attribuzione a due commissioni diverse, la prima e la seconda, di situazioni sostanzialmente identiche quali la incompatibilità originata da rapporti di coniugio e quella originata da convivenza more uxorio.

Questo Consiglio procedeva, preliminarmente, ad una ricognizione volta ad accertare l'esatta portata del fenomeno, in particolare il numero dei procedimenti pendenti nella prima e nella seconda commissione relativi a situazioni di incompatibilità derivanti da coniugio o da convivenza more uxorio. Si chiariva così che in prima commissione erano state trattate sei pratiche relative a situazioni di incompatibilità per convivenza more uxorio delle quali tre tuttora pendenti e tre invece archiviate (non essendovi provvedimenti di competenza del consiglio da adottare).

Analogo accertamento svolto presso la seconda commissione, conduceva a verificare la definizione di diciassette pratiche e l'attuale pendenza di ulteriori quattordici aventi sempre il medesimo oggetto e cioè eventuale incompatibilità originata da situazioni di convivenza more uxorio. Tutte le pratiche nascevano da segnalazione dei magistrati interessati e quasi tutte, (fatta eccezione per i fascicoli n. 1877/ 2° comm., n. 378/97 R 1° comm., n. 181/97 R 1° comm.), traevano origine dalla risposta al questionario inviato ai magistrati in ottemperanza alle disposizioni della circolare di questo Consiglio n. 19071 dell'11 dicembre 1996.

Il questionario redatto dalla Seconda commissione per la rilevazione dei dati attinenti alla incompatibilità ex artt. 18 e 19 ord.giud., prevedeva, infatti, per le ipotesi riconducibili a tali norme, che i magistrati destinatari della rilevazione comunicassero "notizie e precisazioni anche in ordine alla eventuale esistenza di rapporto di convivenza stabile con esercenti la professione legale".

Di fatto risultava, quindi, (alla data della emanazione di questa circolare), già attribuito alla seconda commissione il potere di verificare eventuali incompatibilità derivanti appunto da "convivenza stabile" con esercenti la professione legale, senza peraltro escludere, stante la disposizione regolamentare, la competenza della prima commissione a valutare le stesse situazioni.

Questa situazione di confusione merita perciò di essere chiarita individuando quale sia la commissione su cui concentrare la competenza a valutare le situazioni di incompatibilità derivanti da coniugio e da convivenza more uxorio, al fine di completare l'opera di rivisitazione della ripartizione delle competenze delle commissioni elaborata nella scorsa consiliatura.

Nel 1996, infatti, la commissione per il regolamento interno, nel porsi il compito di razionalizzare il sistema delle commissioni, al fine di consentire il migliore svolgimento delle attività consiliari, aveva modificato alcune attribuzioni delle competenze delle commissioni.

In particolare, concentrando sulla quarta commissione la delicata funzione consiliare di valutazione e controllo della professionalità dei magistrati, tale commissione veniva alleggerita delle attribuzioni attinenti alle incompatibilità (e magistrati onorari), che già allora rappresentavano una quota notevole del suo carico di lavoro.

La competenza a valutare tutte le incompatibilità di cui agli artt. 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, con relative procedure di trasferimento d'ufficio veniva perciò, in tale occasione, attribuita alla seconda commissione (insieme alla omogenea competenza relativa agli incarichi extragiudiziari).

Coerentemente ed in relazione alla mancata previsione ordinamentale del rapporto di coniugio, si attribuiva sempre alla seconda commissione anche l'accertamento dei medesimi casi di incompatibilità individuati dagli artt. 18 e 19, ma originati da rapporto di coniugio e, in assenza di specifica previsione normativa si inquadrava espressamente nell'art. 2 della legge sulle Guarentigie in regime di trattazione di tali questioni di incompatibilità. La complessiva attribuzione alla seconda commissione dell'intera materia in tema di incompatibilità, veniva così connotata da una significativa omogeneità in materia di salvaguardia della imparzialità con conseguente beneficio non solo della funzionalità della struttura amministrativa, ma soprattutto, della uniformità dei parametri di giudizio.

Sorprendentemente non veniva fatto alcun riferimento alla incompatibilità derivante dalla "convivenza di fatto", nonostante questa fosse già allora ipotizzabile, cosicché la sua valutazione doveva essere conseguentemente e necessariamente ricompresa nelle attribuzioni della prima commissione all'interno delle situazioni di incompatibilità ambientale di cui all'art. 2 L.G., demandata alla cognizione della prima commissione.

Si realizzò così da un lato l'esclusione della trattazione da parte della prima commissione delle incompatibilità per coniugio con le relative procedure di trasferimento d'ufficio, e dall'altro la loro attribuzione alla seconda commissione.

In questa situazione il Consiglio emanava la citata circolare n. 19071 dell'11 dicembre 1996 e, senza intervenire sul regolamento, individuava nella seconda, la commissione competente a valutare anche le incompatibilità derivanti da "stabile convivenza".

Si verificava di fatto, perciò, una attribuzione di competenza a commissione diversa da quella indicata nel regolamento.

Si giustifica così l'esito della ricognizione indicata in premessa che accertava la trattazione di pratiche relative alla convivenza more uxorio sia nella prima che nella seconda commissione.

Questo Consiglio, dopo ampia discussione sul significato di "stabile convivenza", anche con riferimento alla pluralità di casi astrattamente ipotizzabili e riconducibili a tale concetto, ritiene indispensabile questo intervento volto a radicare in un'unica commissione la valutazione di situazioni omogenee.

Ed è opportuno che sia la seconda commissione (e non la prima) a valutare le eventuali incompatibilità derivanti da "stabile convivenza" sia per le evidenti ragioni di economia e funzionalità che avevano ispirato il precedente del Consiglio, sia perchè comunque l'eventuale assegnazione alla prima commissione non verrebbe a superare la diversificazione procedimentale attinente alle diverse tipologie di incompatibilità, sulle quali è opportuno richiamare l'attenzione del legislatore, l'unico competente a porre in essere un intervento diretto ad omogenizzare l'aspetto procedimentale.

La Seconda commissione dovrà quindi occuparsi, secondo le modalità previste dall'art. 2 L.G. per il rapporto di coniugio, anche delle incompatibilità derivanti da stabile convivenza, per la sostanziale parificazione dei fenomeni - coniugio e stabile convivenza - che impongono unitarietà dell'organo competente a valutarli.

L'intervento in questione comporta la modifica non solo dell'allegato al Regolamento Interno ma anche dell'art. 34 del Regolamento, comma 11, laddove il rapporto di parentela o coniugio viene indicato come elemento di assegnazione della pratica alla seconda commissione, dovendosi contemplare altresì la stabile convivenza.

Pertanto nel quadro logico di distribuzione organica delle attribuzioni, così come sopra individuato, **il Consiglio, delibera all'unanimità di sottoporre all'attenzione del**

Presidente della Repubblica la valutazione delle seguenti modifiche dell'allegato al regolamento interno, nella parte dedicata alle attribuzioni della Seconda Commissione (Commissione per gli incarichi extragiudiziari e le incompatibilità):

- aggiungere nella lettera b) dopo la parola "coniugio" le seguenti "o comunque da stabile convivenza".**
- aggiungere all'art. 34, comma 11, dopo le parole "derivanti da rapporti di parentela o coniugio", le seguenti "o comunque da stabile convivenza"; sostituire la "o" che precede la parola "coniugio", con la virgola.**

Pertanto si delibera che,

per effetto di tale modifica, il testo del comma 11 dell'art. 34 risulti così formulato:

- "E' competente la seconda commissione per le ipotesi in cui l'esposto, il rapporto, la segnalazione prospettino una situazione di incompatibilità nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti di parentela, coniugio o stabile convivenza, concorrano fattori di incompatibilità ambientale o funzionale di altro tipo."

e, il testo della lettera b) del citato allegato risulti così formulato:

- b) accertamento dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n.12 nonché di eventuali situazioni di incompatibilità originate da rapporto di coniugio o comunque da stabile convivenza, e relative procedure ai sensi dell'art. 2 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511."